

Audizione del minore - Necessità - Fondamento - Revisione delle condizioni di separazione - Mero ascolto da parte di soggetto la cui relazione sia stata acquisita al fascicolo processuale - Insufficienza - Audizione diretta del giudice ovvero mediante esperti investiti di specifica delega - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11687 del 15/05/2013

L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, e dell'art. 155-sexies cod. civ., introdotto dalla legge n. 54 del 2006. Ne consegue che tale adempimento è necessario anche nei procedimenti di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi, senza che possa ritenersi sufficiente, a tale scopo, che il minore sia stato interpellato o esaminato da soggetti (nella specie, assistenti sociali) le cui relazioni siano state successivamente acquisite al fascicolo processuale, dovendo il giudice, ove non ritenga di procedere all'audizione diretta, avvalersi di esperti investiti da specifica delega.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11687 del 15/05/2013